

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 marzo 2025, n. 139
SAN GIOVANNI DI DIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE _ Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 157 del 28.05.2021 per la realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 con dotazione di 30 posti, denominato "Don Minzoni" da realizzarsi nel Comune di San Severo, alla Via Don Minzoni n.66 A – 66 B.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i., dispone:

- all'art. 7, comma 4 che *"Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. **Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza**"*.
- all'art. 7, comma 5 che *"Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere*

favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale”;

- all'art 7, comma 6 che *“Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.;(...)*
- all'art 7, comma 6ter che *“Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso.”*

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con pec trasmessa il 30 gennaio 2020, il Comune di San Severo (Le), a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA - 4 allegato alla D.G.R n. 2154 del 25/11/2019 dal Sig. Raffaele Pio De Nittis, in qualità di legale rappresentante della società San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale–PI 02244320715 - con sede in Foggia, Via di Iuvara snc, chiedeva la verifica del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno per disabili, denominato *“Don Minzoni”* ubicato alla Via Don Minzoni n.66A – 66B, con dotazione di n. 30 posti.

Con Determinazione Dirigenziale n.355 del 17/12/2020 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre”* in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalla DGR n.2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”*. Contestualmente, con DD n. 355/2020 sono stati assegnati in via provvisoria i 30 posti di CD disabili alla Società San Giovanni Di Dio Soc. Coop. Soc., rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017.

Con nota prot. n.966 del 20/01/2021 è stata notificata la predetta DD 355/2020 al Suap del Comune di San Severo ed alla società San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale, nella quale le sono stati assegnati in via provvisoria i 30 posti di CD disabili, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Contestualmente, è stata richiesta al Comune di San Severo documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

In riscontro a quanto richiesto con la predetta nota prot. 966/2021, il SUAP del Comune di San Severo con pec del 26 gennaio 2021 trasmetteva la proposta di locazione immobiliare subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni regionali e/o comunali con scadenza 30.06.2021, quale titolo di godimento dell'immobile e la verifica di conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

A seguito dell'istruttoria effettuata con D.D. n. 157 del 28.05.2021, notificata in pari data al prot. n. AOO183/8760, questa Sezione esprimeva "parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Severo in relazione all'istanza della società San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno per disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con n. 30 posti, denominato "Don Minzoni" da realizzarsi nel Comune di San Severo (Fg), ubicato alla Via Don Minzoni n.66A – 66B; con la **prescrizione** che la società San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale, invii entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, **il contratto di locazione definitivo** con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate relativo all'immobile situato nel Comune di San Severo, ubicato alla Via Don Minzoni n.66A – 66B;

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio: ii. La società San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 30.01.2020, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iii. tenuto conto che la società San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale ha conseguito per questa struttura una valutazione numerica maggiore rispetto a quella delle altre strutture nello stesso distretto sulla base degli ulteriori requisiti previsti nella DGR 2037/2013, per i quali ha richiesto di essere valutata nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per il medesimo distretto di riferimento. Gli ulteriori requisiti valutati ai sensi della DGR 2037/2013 che hanno consentito alla San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale di superare la relativa procedura comparativa devono essere posseduti e l'effettivo possesso sarà valutato unitamente agli altri requisiti previsti dal RR.4/2019, all'atto della verifica da parte del dipartimento di prevenzione dell'ASL di LE.
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di San Severo, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti letto si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile

al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”

In ossequio a quanto imposto nella predetta DD 157/2021, il legale rappresentante della società San Giovanni di Dio Soc. Coop. Soc. trasmetteva in data 31/05/2021, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. AOO183/8925, il contratto di locazione definitivo con relativa registrazione all’Agenzia delle Entrate relativo all’immobile situato nel Comune di San Severo, ubicato alla Via Don Minzoni n.66A – 66B.

Con nota prot. n. AOO183/0641478/2024 del 27/12/2024 la scrivente Sezione avviava, ai sensi dell’articolo 7, comma 4 della L.R. 9/2017 e ss.mm.ii., il procedimento dichiarativo di decadenza del parere favorevole di compatibilità rilasciato con DD n.157 del 28/05/2021, concedendo un termine di dieci giorni dalla notifica della predetta comunicazione per presentare motivazione e controdeduzioni, rappresentando quanto segue: *“Considerato che a seguito del rilascio del parere favorevole di compatibilità regionale di cui alla citata Determina Dirigenziale n. 157 del 28/05/2021, non risulta acquisita al protocollo della scrivente Sezione alcun provvedimento di autorizzazione alla realizzazione da parte del competente comune di San Severo, in relazione all’istanza presentata dalla società San Giovanni Di Dio Società Cooperativa Sociale per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 con dotazione di n. 30 posti denominato “Don Minzoni” da realizzarsi nel Comune di San Severo in via Don Minzoni n. 66A – 66B, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. 9/2017 s.m.i., il quale dispone espressamente che: “Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione (...).”*

Rilevato che il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la sopra richiamata DD n. 157 del 28/05/2021, ha validità fino al 26/09/2023 (calcolando 2 anni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale), ai sensi della L.R. n. 9/2017 art. 7 commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017.

Tenuto conto che non risulta pervenuta alla scrivente Sezione alcuna istanza di autorizzazione all’esercizio munita di autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune competente e di tutti gli allegati ovvero, ai sensi dell’art. 7 comma 6 della L.R. n. 9/2017, istanza di proroga del parere di compatibilità corredata da idonea documentazione atta a comprovare la sussistenza di “eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori” o la comunicazione di avvalersi della proroga di cui all’art. 7 comma 6 ter della L.R. n.9/2017 prima della scadenza del termine di validità del parere medesimo.

Atteso che il termine di validità biennale del parere di compatibilità, rilasciato con la surriferita DD n. 157 del 28/05/2021, risulta scaduto in data 26/09/2023.

Tanto considerato,

con la presente, si comunica al legale rappresentante della San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/90 e dell’articolo 7, comma 4 della L.R. 9/2017 e ss.mm.ii., di avviare il procedimento dichiarativo di decadenza del parere favorevole di compatibilità rilasciato con DD n.157 del 28/05/2021.

Con riferimento al procedimento in oggetto potranno essere presentate motivazioni e controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dalla presente comunicazione.”

Nel termine concesso non perveniva alla scrivente Sezione nessuna controdeduzione.

Con pec del 14/02/2025, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 0081605/2025 il Suap del Comune di San Severo trasmetteva nota prot. 0007771/2025 del 14/02/2025 con cui rappresentava che *“(...) nelle more del decorso del termine di validità del parere di compatibilità emesso con la precitata DD n.157 del 28/05/2021 e sino ad oggi, non risulta pervenuto a questo Ufficio il contratto definitivo della soc. coop. “SAN GIOVANNI DI DIO” (...). È evidente, quindi, che la mancata presentazione del contratto definitivo di locazione ha di fatto impedito allo scrivente Ufficio di procedere alle verifiche di competenza al fine di rilasciare l’autorizzazione alla realizzazione, ex art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i.(...)”*

Tanto considerato,

Atteso che il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la sopra richiamata DD n. 157 del 28/05/2021, ha validità fino al **26/09/2023** (calcolando 2 anni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale), ai sensi della L.R. n. 9/2017 art. 7 commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017.

Rilevato che la società San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale–PI 02244320715 - con sede in Foggia, Via di Iuvara snc, non ha presentato nei termini previsti dall’ art. 7 comma 4 della L.R. n.9 del 2017 istanza di autorizzazione all’esercizio munita di autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune competente e di tutti gli allegati né motivata richiesta di proroga del parere di compatibilità ai sensi dell’art 7 comma 4 della L.R. N.9/2017 né comunicazione di avvalersi della proroga di cui all’art. 7 comma 6 ter della L.R. n.9/2017 prima della scadenza del termine di validità del parere medesimo.

si propone di dichiarare, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la decadenza del parere favorevole espresso con la D.D. n. 157 del 28.05.2021 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di San Severo (Fg) in relazione all’istanza della società San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 con dotazione di 30 posti, denominato “Don Minzoni” da realizzarsi nel Comune di San Severo, alla Via Don Minzoni n.66 A – 66 B.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di dichiarare, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., la decadenza del parere favorevole espresso con la D.D. n. 157 del 28.05.2021 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di San Severo (Fg) in relazione all’istanza della società San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale per l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 con dotazione di 30 posti, denominato “Don Minzoni” da realizzarsi nel Comune di San Severo, alla Via Don Minzoni n.66 A – 66 B.
- di notificare il presente provvedimento :
- **alla società San Giovanni Di Dio Soc. Coop. Soc. (PI 02244320715) con sede in Foggia, Via di Iuvara snc, in persona del suo legale rappresentante (certificata@pec.sangiovannididio.it)**
- **al Comune di San Severo (protocollo@pec.comune-san-severo.fg.it; uff.suap@pec.comune-san-severo.fg.it);**
- **ai Commissari Prefettizi (commissarisangiannididio@pec.it)**

Il presente provvedimento:

- sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro